

TI_GERICHTE 13.2021.5 vom 29. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2021.5

FR: TI_GERICHTE 13.2021.5 du 29 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 13.2021.5 del 29 aprile 2021

Regeste

Stralcio della richiesta di gratuito patrocinio perché priva d'interesse, a seguito di uno stralcio della causa per intervenuta desistenza. Revisione

Erwägungen

E. 1

Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2). L'esistenza di un'acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all'origine dello stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).

E. 2

Nel caso di cui trattasi la reclamante non impugna il dispositivo sulle spese e le ripetibili - che neppure sono state messe a suo carico - ma la decisione di stralcio come tale, contestando che la richiesta di gratuito patrocinio fosse diventata priva d'interesse. La contestazione in oggetto può però unicamente formare oggetto di una domanda di revisione giusta l'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, e non di reclamo, che va quindi dichiarato inammissibile.

E. 3

La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

E. 4

La procedura di reclamo contro la decisione di stralcio della domanda di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e 14 LTG (ovvero di una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 5

Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. L'istanza di gratuito patrocinio 21 gennaio

2021 di RE 1 è respinta. 3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 4. Notificazione: - ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.